

CONSORZIO COSTRUZIONE E GESTIONE  
IMPIANTI SPORTIVI  
CAGNO - RODERO - ALBIOLO - VALMOREA  
SEDE: CAGNO  
STATUTO  
Capo I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - NATURA

1. I Comuni di Albiolo, Cagno, Rodero e Valmorea allo scopo di raggiungere il fine individuato nel patto di cooperazione, avendo già gli stessi realizzato con oneri propri e mutui assunti negli anni passati con delegazioni proprie, un impianto sportivo polivalente e polifunzionale (onde assicurare alla popolazione residente l'uso dello stesso) si costituiscono in consorzio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.
2. Il consorzio è costituito solo ed esclusivamente dai Comuni sopra elencati, escludendo quindi la possibilità ad Enti e/o Associazioni non pubbliche con scopo di lucro, di aderire allo stesso, per assicurare la natura tecnica ed economica della gestione dell'impianto, che altrimenti sarebbe compromessa per l'eccessiva onerosità a carico dell'utenza.
3. Il consorzio è lo strumento organizzatorio degli Enti costituenti, quale Ente pubblico dotato di autonomia gestionale, il cui bilancio preventivo dovrà rispondere ai criteri e principi generali contemplati dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2 - FINALITA'

1. Gli enti locali aderenti, secondo la convenzione ed attraverso il consorzio, si prefiggono di gestire l'impianto sportivo, ricreativo e culturale esistente nel territorio di Cagno allo scopo di assolvere le esigenze socio-comunitarie relative allo sport e di promuovere il suo incremento ai fini educativi e correttivi di tutela fisica della popolazione, con particolare riguardo dei giovani di età scolare, che molto spesso sono costretti a lottare e superare le devianze sociali.
2. Il consorzio può provvedere alla costruzione o acquisizione di nuovi impianti, nonché alla ristrutturazione di quelli esistenti, esercitando la direzione ed il controllo qualora i lavori siano affidati a terzi.
3. Il consorzio nella gestione dei compiti istituzionali e fino alla dotazione di adeguate strutture ed organici può avvalersi di collaborazioni esterne.
4. Il consorzio può, al fine di soddisfare esigenze riconducibili alle popolazioni degli enti consorziati, svolgere la propria attività anche al di fuori del territorio dei medesimi enti.
5. Il consorzio al fine di agevolare l'accesso all'impianto per gli scolari e gli studenti dei Comuni aderenti può direttamente provvedere al trasporto con mezzi propri autorizzati e previa acquisizione della concessione e/o autorizzazione normativa statale e regionale in materia.

Art. 3 - TARIFFE

Qualora fosse consentito dalle disposizioni di legge, il consorzio potrà determinare i tributi ed i canoni dei servizi, che dovranno essere recepiti dai Comuni consorziati, e provvedere agli adempimenti preordinati alla loro riscossione.

#### Art. 4 - DENOMINAZIONE - SEDE

1. L'organizzazione consortile assume la denominazione di "CONSORZIO COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI".
2. Il consorzio ha sede legale in Cagno.
3. L'assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico ed, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro comune consorziato.

#### Art. 5 - DURATA - NUOVE ADESIONI - RECESSO

La durata del consorzio, le eventuali nuove adesioni di altri Comuni, le modalità di recesso, e quant'altro concerne la modifica del negozio di fondazione, sono previste all'art. 3 e seguenti della Convenzione.

### Capo II

#### ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

#### Art. 6 - GLI ORGANI

Sono organi del consorzio:

- l'assemblea consortile;
- il Presidente e Vice presidente dell'assemblea del Consorzio;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e Vice presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore.

#### Art. 7 - L'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è l'organo istituzionale del consorzio, diretta espressione degli enti esponenziali delle comunità locali nel cui seno gli enti ausiliari mediano e sintetizzano gli interessi economici, sociali e politici rappresentati.
2. L'assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del consorzio, per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari organi.

#### Art. 8 - COMPOSIZIONE

1. L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco o di un suo delegato, anche all'esterno del consiglio comunale, purché di provata competenza nelle materie di cui alle finalità del consorzio.
2. La delega e la revoca della rappresentanza del membro di diritto dell'assemblea devono avvenire per iscritto.
3. Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti dell'assemblea sono regolate dalla legge e sono strettamente connesse alla perdita della qualifica di Sindaco del Comune o dei requisiti per la nomina a consigliere comunale.
4. I componenti dell'Assemblea durano in carica 5 anni, e comunque per un periodo non superiore al mandato amministrativo, e sono indicati da ogni Comune entro 45 gg dall'insediamento delle rispettive Amministrazioni Comunali.
5. I membri dell'Assemblea, se delegati dal Sindaco, decadono in

caso di rinnovo anticipato del Consiglio Comunale.

6. L'Assemblea del Consorzio entro 20 gg dalla nomina è convocata dal Sindaco del comune ove ha sede il Consorzio per i seguenti adempimenti statutari:

-Nomina del Presidente dell'Assemblea del Consorzio ;

-Nomina del Vice-Presidente dell'Assemblea del Consorzio.

Risultano elette le persone che hanno ottenuto in Assemblea il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione al Consorzio.

6. Il Presidente ed il Vice Presidente decadono se la maggioranza dei comuni componenti il Consorzio, sono chiamati al rinnovo dei consigli comunali. Essi rimangono comunque in carica sino a quando l'Assemblea del Consorzio con i nuovi rappresentanti è convocata per la nomina del Presidente e Vice Presidente.

7. Il rappresentante dell'Ente esercita, in assemblea, le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote stesse.

#### Art. 9 - FUNZIONAMENTO

1. L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'assemblea del Consorzio che ne formula l'ordine del giorno.

2. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo. Può essere convocata tutte le volte che le esigenze lo richiedano.

3. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio del rappresentante o ad indirizzo di posta elettronica indicato in sede di nomina almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta, 24 (ventiquattro) ore prima dei casi di convocazione urgente.

4. Presso la segreteria del consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'assemblea e dei consiglieri degli enti aderenti al consorzio.

5. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti di carattere riservato, su persone.

6. L'assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione al consorzio.

7. Tuttavia, in caso di seduta deserta, l'organo può deliberare in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) delle quote rappresentative.

8. Il Presidente dovrà riunire l'assemblea, in un termine non superiore a 20 (venti) giorni, quando ne sia fatta richiesta da uno o più componenti che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) delle quote sociali, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni. In caso di omissione, l'interessato informa il Prefetto per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi.

#### Art. 10 - COMPETENZA

1. L'assemblea determina gli indirizzi generali del consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli enti aderenti ed ai fini statutari.

2. In particolare compete all'assemblea:

a) la nomina del Presidente e del Vice presidente dell'assemblea del consorzio, del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente e Vice Presidente;

b) la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri comunali previsti dagli artt. 60 e segg. del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e negli altri casi previsti dal presente statuto;

c) l'approvazione degli indirizzi, dei bilanci di previsione e le relative variazioni e dei conti consuntivi;

d) la deliberazione dei contratti di mutuo;

e) l'approvazione dei piani finanziari e delle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi di carattere continuativo;

f) l'approvazione degli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile nonché dell'impianto sportivo polivalente;

g) l'istituzione delle tariffe e/o dei canoni per i quali la legge consente l'esercizio della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) la nomina dell'organo di revisione.

#### Art. 11 - DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre i 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

Le modifiche dello statuto sono adottate con voto favorevole di tutti i componenti del Consorzio.

2. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Alle sedute dell'assemblea partecipa un segretario verbalizzante il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

#### Art. 12 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. Il Presidente dell'assemblea del consorzio è eletto dalla stessa, nel suo seno, per assolvere ai compiti istituzionali previsti nello statuto.

2. Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolte dal Vice-Presidente.

#### Art. 13 - ATTRIBUZIONI

1. Il Presidente dell'assemblea del consorzio è il legale

rappresentante verso terzi e in giudizio.

2. Egli esercita le seguenti attribuzioni:

a) rappresenta e convoca l'assemblea. Stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni dell'assemblea del consorzio e vigila sulla trasmissione delle stesse agli enti consorziati;

b) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni.

#### Art. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione del consorzio è l'organo di gestione dell'attività imprenditoriale e di amministrazione dell'ente, eletto dall'assemblea consortile fuori dal proprio seno.

2. I componenti del consiglio devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti o per esperienze acquisite.

3. Il Consiglio di Amministrazione è eletto per cinque anni e si compone di un numero massimo di 5 membri purché dispari, tra cui il Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, come stabilito dall'art. 7 della Convenzione.

4. I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

#### Art. 15 - ELEZIONE - DECADENZA

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'assemblea consortile fuori dal proprio seno a scrutinio palese con la maggioranza prevista dall'art. 11 del presente statuto che rappresenti almeno la maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza riferiti tanto ai consiglieri.

#### Art. 16 - COMPETENZE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva ad adottare i seguenti atti per sottoporli all'approvazione dell'assemblea:

a) i piani finanziari per gli investimenti;

b) i bilanci di previsione;

c) i conti consuntivi.

2. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

#### Art. 17 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta di voti.

3. Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente del Consiglio di Amministrazione ordinariamente, in base alle esigenze ovvero a richiesta di almeno due consiglieri o del direttore. In caso di inerzia provvede il Presidente dell'assemblea del consorzio.

4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse partecipa il direttore, senza diritto di voto.

5. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal direttore.

#### Art. 18 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'organo di raccordo fra assemblea e Consiglio di Amministrazione che coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività imprenditoriali del consorzio.

2. Egli adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti l'amministrazione del consorzio che gli sono attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti. Partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dell'assemblea.

3. In particolare, il Presidente:

a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;

b) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del Consiglio quando tale compito non spetta al direttore;

c) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio di Amministrazione stimolando l'attività dei singoli consiglieri;

d) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;

e) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso, nella prima adunanza successiva;

f) può delegare, per singole materie o affari, le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio.

#### Art. 19 - VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente del consiglio di Amministrazione.

#### Art. 20 - PREROGATIVE E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

1. Agli amministratori del consorzio per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano, con rinvio ricettizio, le norme previste dall'art. 77 all'art. 87 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Agli amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.

3. Il consorzio assicura l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.

4. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare a deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

#### Capo III

##### ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI

###### Art. 21 - PRINCIPI E CRITERI GENERALI

1. Il consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.

2. Il consorzio favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'ente, secondo criteri di economicità.

###### Art. 22 - PERSONALE

1. Il consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, può assumere il personale necessario allo svolgimento del servizio.

2. Il rapporto di lavoro fra il consorzio ed i propri dipendenti ha natura privatistica ed è disciplinato dalle vigenti norme legislative e regolamentari, dai contratti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti stipulati dagli organismi nazionali a ciò deputati nonché dagli accordi integrativi aziendali, in quanto consentiti e nel rispetto della vigente normativa.

3. Le assunzioni del personale, nei limiti previsti dal succitato regolamento, hanno luogo mediante concorsi o selezioni sulla base di pubblici avvisi in conformità a quanto previsto dalla legge e dal C.C.N.L.

4. Non possono essere dipendenti del consorzio i membri dell'assemblea, quelli del Consiglio di Amministrazione e gli amministratori degli enti locali associati.

5. Tutto il personale dipendente del consorzio non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi retribuiti di carattere professionale estranei al consorzio, senza speciale autorizzazione, da darsi di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione.

6. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici e degli associati, previo consenso delle amministrazioni interessate.

###### Art. 23 - IL DIRETTORE: NOMINA

1. Il direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio tra persone in possesso di specifica competenza nelle problematiche derivanti dalle attività svolte o dalle funzioni svolte. L'incarico ha cadenza annuale ed è rinnovabile.

2. Il direttore è soggetto alla responsabilità amministrativa e contabile disciplinata dalla vigente normativa in materia.

###### Art. 24 - IL DIRETTORE: COMPETENZE E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il direttore sovrintende a tutte le attività gestionali, tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, che non siano espressamente riservate dalla legge, dalla convenzione, dallo statuto e dai regolamenti ad altri organi.

A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- a) esegue gli atti e le disposizioni degli organi del consorzio;
- b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione, predisporre relazioni tecniche sulle problematiche organizzative dei servizi e delle strutture gestite dal Consorzio;
- c) predispone lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre all'esame del consiglio di amministrazione;
- d) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali; in caso di assenza o impedimento, tali funzioni sono espletate da un segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione;
- e) rappresenta il consorzio in giudizio quando la lite riguarda la riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio del consorzio stesso. Interviene personalmente nelle udienze delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere le controversie;
- f) rappresenta il consorzio in giudizio, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che provvede anche alla nomina di un legale di fiducia, quando la lite non riguarda la riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio del consorzio stesso;
- g) provvede a tutte le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti che devono essere adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- h) cura e provvede all'attuazione e all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti esecutivi ed esecutori;
- i) adotta i provvedimenti necessari per l'accettazione e lo svincolo delle cauzioni;
- l) partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione anche esterne all'ente;
- m) emana direttive ed ordini al personale nell'ambito delle sue attribuzioni;
- n) concorre a determinare gli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati dell'attività svolta dall'apparato;
- o) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi consortili e per il loro organico sviluppo;
- p) coordina, vigila e controlla l'attività del Consorzio e verifica l'efficienza dell'apparato, anche attraverso gli strumenti del controllo di gestione;
- q) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dal consiglio di amministrazione;



r) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

s) dirige e sovrintende al personale alle dipendenza dirette adottando i provvedimenti per l'assegnazione dei carichi di lavoro e per il miglioramento dei servizi e della struttura;

t) adotta atti di mobilità interna, autorizza congedi, permessi, missioni, straordinari, con il rispetto della disciplina contrattuale in materia; propone provvedimenti disciplinari, contesta addebiti ed adotta i provvedimenti disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale;

u) provvede, sotto la propria responsabilità, agli acquisti in economia ed alle spese di manutenzione ordinaria nonché alla ordinazione di beni e servizi in osservanza delle norme vigenti, dei limiti e dei criteri fissati con deliberazione del consiglio di amministrazione, sottoponendo allo stesso consiglio il relativo rendiconto;

v) compie nei limiti delle proprie competenze tutti gli atti necessari a garantire il corretto e funzionale esercizio dell'ente;

z) firma gli ordinativi di incasso, qualora non provvedano il Presidente o il Vice Presidente del consiglio di amministrazione;

aa) firma ordinativi pagamento, qualora non provvedano il Presidente o il Vice Presidente del consiglio di amministrazione, per:

- acquisti di cui a punto u);
- acquisti deliberati dal Consiglio di amministrazione;
- spese fisse e spese contrattuali stanziare nel bilancio di previsione
- compensi ed indennità al personale, ove siano già predeterminate per legge o per regolamento o per contratto;

bb) presiede le commissioni di gara per le forniture di beni e servizi e le commissioni giudicatrici di concorso per l'assunzione del personale; stipula e convenzioni nell'interesse del Consorzio.

2. Il trattamento economico del direttore sarà definito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

#### Capo IV

#### GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

##### Art. 25 - CRITERI INFORMATIVI DELLA GESTIONE

1. La gestione del consorzio deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio tra accertamenti e impegni, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità sociale, nell'ambito delle finalità statutarie.

2. Il consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

3. Il regolamento di individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina, altresì nel

rispetto della legge, la forma e la tenuta dei libri e della contabilità.

#### Art. 26 - PATRIMONIO

1. Il consorzio può avere un proprio patrimonio costituito originariamente dalle assegnazioni degli enti locali, all'atto della istituzione, ovvero da trasferimenti successivi ovvero da acquisti finanziati con proprie risorse di bilancio.

2. I beni del consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme di legge.

#### Art. 27 - CAPITALE DI DOTAZIONE

Il capitale di dotazione costituito da beni immobili e da beni mobili viene assegnato dagli Enti aderenti in misura pari alla quota di partecipazione.

#### Art. 28 - TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

1. Ove il consorzio non possa finanziare con mezzi propri, provenienti da canoni e tariffe, le spese necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire tali costi, in sede di redazione di bilancio, con le modalità seguenti:

a) spese per l'acquisizione di immobili, per la progettazione e costruzione di opere, di impianti di interesse comune, ivi comprese quelle per l'ammortamento dei mutui, dedotti gli eventuali contributi in conto capitale, in base alle rispettive quote di partecipazione;

b) spese correnti relative alla gestione del consorzio, in base alla popolazione residente al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente.

2. Gli enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del consorzio la somma dovuta ed iscritta nel bilancio approvato, secondo le modalità previste dalla convenzione, con le modalità e nei tempi definiti dal consorzio sulla base delle proprie esigenze finanziarie..

3. Per quanto riguarda le spese di investimento da porre a carico dei Comuni consorziati, le stesse saranno disponibili per il consorzio solo dopo che l'Assemblea abbia approvato i piani finanziari relativi alle quote di competenza dei singoli comuni.

#### Art. 29 - PROGRAMMAZIONE

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nel bilancio di previsione.

2. Gli schemi di bilancio di previsione sono predisposti dal direttore, adottati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'assemblea.

#### Art. 30 - BILANCIO

1. L'esercizio finanziario del consorzio coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio di previsione, predisposto in pareggio ed in conformità dello schema di bilancio tipo, viene adottato dal Consiglio di Amministrazione e, dopo aver acquisito il parere dell'organo di revisione, è approvato dall'assemblea consorziale entro il 31 dicembre o altro termine previsto dal

regolamento di contabilità ai sensi delle disposizioni di legge per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

#### Art. 31 - CONTO CONSUNTIVO

1. Il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene presentato dal direttore del consorzio al Consiglio di Amministrazione nei termini previsti dal regolamento di contabilità.

2. Il conto viene adottato dal Consiglio e trasmesso all'organo di revisione per la predisposizione della relazione di accompagnamento nei termini previsti dal regolamento di contabilità.

3. La relazione dell'organo di revisione e quella eventuale del Consiglio di Amministrazione, unitamente al conto, devono essere presentate all'assemblea consorziale per l'approvazione nei termini previsti dal regolamento di contabilità.

#### Art. 32 - CONTRATTI ED APPALTI

Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e l'affidamento dei servizi in genere, saranno conformi alle disposizioni e ai principi fissati dalla normativa vigente in materia.

#### Art. 33 - CONVENZIONI, CONCESSIONI E PARTECIPAZIONI

1. Il consorzio può stipulare apposite convenzioni per estendere ad enti locali, limitatamente ai comuni confinanti, la propria attività e gestire per conto il servizio, a condizioni di mercato, sulla base di preventivi d'impianto e/o d'esercizio.

2. Le deliberazioni relative sono assunte dall'assemblea, con il voto favorevole della maggioranza prevista all'art. 11 del presente statuto che rappresenti almeno la maggioranza delle quote di partecipazione.

#### Art. 34 - SERVIZI DI TESORERIA

Il consorzio ha un proprio tesoriere.

### Capo V

#### VIGILANZA E CONTROLLO

#### Art. 35 - RIMOZIONE E SOSPENSIONE

Il Presidente del consorzio ed i componenti dell'assemblea possono essere rimossi o sospesi dalla carica, nei casi e con le modalità previste dalla legge per gli amministratori di Enti Locali.

#### Art. 36 - REVOCA

1. Nei casi in cui si abbia motivo di ritenere che il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento ovvero pregiudichi gli interessi dell'ente, un terzo dei componenti dell'assemblea consortile può presentare al Presidente dell'assemblea consortile motivate proposte di convocazione dell'assemblea stessa per lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione.

2. La proposta è trasmessa dall'ente al Consiglio di Amministrazione perché deduca entro il termine perentorio di quindici giorni. Entro i successivi quindici giorni l'assemblea

consortile delibera sulla proposta.

#### Art. 37 - DECADENZA

Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, comporta la decadenza dalla carica di consigliere.

#### Art. 38 - RACCORDO CON GLI ENTI

1. Il consorzio per assicurare la permanente informazione sulla propria attività pubblica sul proprio sito istituzione o su sito del comune ove ha sede il consorzio-tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione

2. Il consorzio è tenuto a trasmettere ai Comuni aderenti al Consorzio gli atti fondamentali dell'ente ( ai sensi dell'art 31 del TUEL) .

#### Art. 39 - INTERVENTI DEGLI AMMINISTRATORI

1. I componenti dell'assemblea, del Consiglio di Amministrazione, nonché i consiglieri comunali degli enti aderenti, hanno diritto di ottenere dagli uffici del consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del mandato.

2. Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

#### Art. 40 - REVISORI DEI CONTI

L'organo di revisione dei conti è eletto dall'Assemblea tra coloro che sono iscritti all'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali.

#### Art. 41 - CONTROLLO DI GESTIONE E REVISIONE CONTABILE

1. Il consorzio utilizza strumenti e procedure idonee a garantire un costante ed approfondito controllo dei fatti gestionali e dei procedimenti produttivi al fine di avere piena conoscenza del rapporto costi/risultati.

2. Il bilanci di previsione e il Conto Consuntivo del consorzio sono sottoposti al parere dell'Organo di Revisione , che esercita tutte le funzioni e competenze assegnate allo stesso dalla legislazione relativa agli enti locali.

### Capo VI

#### TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE

#### Art. 42 - TRASPARENZA

1. Il consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza, a tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.

2. Norme regolamentari dettano la disciplina delle modalità di archiviazione dei dati aggregati per materia, con la tenuta di elenchi delle attività del consorzio e la loro pubblicizzazione.

3. Il consorzio per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività utilizza altri mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.

#### Art. 43 - ALBO DELLE PUBBLICAZIONI

1. Gli atti degli organi dell'ente per i quali la legge, lo statuto

o altre norme vigenti per gli enti locali aderenti, prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili, con la pubblicazione in apposito "Albo delle pubblicazioni", del comune sede del consorzio o del Consorzio.

#### Art. 44 - ACCESSO E PARTECIPAZIONE

1. I cittadini e i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto all'articolo precedente, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge.

#### Art. 45 - AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore ha il potere di far valere azioni o di presentare ricorsi, innanzi alle giurisdizioni, quando l'amministrazione non si attivi per tutelare un interesse dell'ente.

2. Avuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, il Consiglio di Amministrazione accerta l'insussistenza di un interesse personale dell'attore, con proprio atto motivato determina l'assunzione diretta della tutela dell'interesse dell'ente ovvero fa constare l'assenza di tale interesse. In ogni caso avvisa il soggetto che ha intrapreso l'azione delle proprie determinazioni.

#### Art. 46 - PARTECIPAZIONE UTENTI

1. Il consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio.

2. A tal fine il consorzio è impegnato a:

- assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;
- promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
- curare i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizione di sussidi didattici; predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del consorzio e le migliori modalità di funzione del servizio.

3. Il consorzio può predisporre periodicamente, anche avvalendosi di enti ed istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti alla popolazione. I risultati sono comunicati agli enti associati.

### Capo VII

#### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 47 - FUNZIONE NORMATIVA

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'ente.

2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello statuto, nelle materie di

competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del consorzio.

3. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'"Albo delle pubblicazioni", del comune sede del consorzio o all'albo del consorzio: dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

#### Art. 48 - DISPOSIZIONE FINALE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
2. Il presente statuto viene redatto in conformità alle disposizioni di cui al d. Lgs 267-2000 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Lo statuto è approvato con deliberazione dei Consigli comunali dei comuni aderenti al Consorzio.
4. Sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia ed entrerà in vigore trascorsi 10 gg dall'approvazione da parte di tutti i Comuni.